



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Lettera Circolare

Prot. n. DCPST/A4/RS/ 108

Roma, 15/01/2008

Alle DIREZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- LORO SEDI

Ai COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO

- LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Via Ulpiano, 13

- 00193 ROMA

Alle PREFETTURE – UTG

- LORO SEDI

Oggetto: Pianificazione dell'emergenza esterna a stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Come è noto, il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, modificato ed integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238, detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

A tale proposito, il comma 1 dell'art.20 precisa che *al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell'istruttoria, ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Prefetto, d'intesa con le Regioni e gli Enti Locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. Il piano è comunicato al Ministero dell'Ambiente, ai Sindaci, alla Regione e alla Provincia competenti per territorio, al Ministero dell'Interno ed al Dipartimento della Protezione Civile. Nella comunicazione al Ministero dell'Ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a) (nei quali possa verificarsi un incidente rilevante con effetti transfrontalieri).*

Appare evidente che la predisposizione dei piani di emergenza esterni di cui si tratta costituisce un elemento cardine per il controllo dei pericoli di incidente rilevante e che, pur nella complessità derivante dalla molteplicità dei soggetti coinvolti, va attuata in maniera corretta e completa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

In tal senso, si è espressa la Commissione Europea con il parere motivato indirizzato in data 17 ottobre 2007 alla Repubblica Italiana nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/2030 per violazione dell'art.11 della direttiva 96/82/CE.

Tutto ciò premesso, si forniscono di seguito gli indirizzi da attuare al fine di contribuire, per quanto di competenza, al superamento dell'attuale situazione critica, almeno nei casi di stabilimenti esistenti, soggetti a presentazione e aggiornamento del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.334/99 e s.m.i..

In primo luogo, è necessario concludere con sollecitudine i procedimenti per la valutazione di tali rapporti, effettuati ai sensi dell'art.21, comma 2, del D.Lgs.334/99 anche al fine di trasmettere ai Prefetti i provvedimenti finali utili a consentire l'aggiornamento triennale del piano di emergenza esterno previsto al comma 3 dell'art.20 dello stesso decreto legislativo.

Nel caso in cui, in considerazione della complessità dell'attività, vengano formulate prescrizioni, si raccomanda il controllo della loro ottemperanza nei tempi stabiliti dal CTR e la verifica del recepimento delle stesse in occasione della presentazione, da parte del gestore, dei rapporti di sicurezza aggiornati.

In ogni caso, ed in particolare in quello di istruttorie complesse, anche in assenza di conclusioni, dovranno essere forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione di un piano provvisorio.

Tale elaborazione potrà avvenire sulla base delle informazioni fornite dal gestore ovvero, in assenza di tali dati, ricorrendo all'utilizzo del metodo speditivo, così come indicato nel D.P.C.M.25 febbraio 2005 recante "Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza esterna agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

In attesa dell'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.334/99, qualora nel territorio siano presenti complessi industriali multisocietari, occorrerà verificare che siano stati comunque presentati dai gestori e valutati dal CTR i singoli rapporti di sicurezza e che le informazioni contenute nella notifica di cui all'art.6, comma 2, risultino aggiornate. Ciò al fine di richiamare la responsabilità dei singoli gestori e di evitare lungaggini dovute all'esame di documentazione particolarmente articolata, presentata, in alcuni casi, a firma congiunta da gestori di attività che, nel corso del tempo, hanno mutato ragione sociale.

Si richiamano, altresì, le connessioni tra l'attività valutativa di competenza del CTR e quella finalizzata al controllo dell'urbanizzazione per ricordare che, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, il D.M. 9 maggio 2001 stabilisce che gli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

elementi pertinenti del piano di emergenza esterno vengano recepiti negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (cfr. D.M. 9 maggio 2001, art.5, comma 3).

Si ricorda, da ultimo ed ancora con riferimento ad aree industriali particolarmente complesse dal punto di vista territoriale, che l'obbligo di presentazione dei singoli rapporti di sicurezza sussiste per tutti i gestori, compresi quelli presenti in ambiti portuali industriali, petroliferi e commerciali ove - fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 dell'art.4 del D.Lgs.334/99 e s.m.i. - deve essere applicato il D.M. 293 del 16 maggio 2001. Tale decreto, prevede, tra l'altro, la redazione di un "**Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale**" e di un "**Piano di Emergenza Portuale**" sulla base del quale deve essere elaborato il "**Piano di Emergenza Esterno dell'area portuale**" (cfr. D.M. 16 maggio 2001, art.1, comma 2 e art.6, comma 3).

Appare evidente, da quanto sopra richiamato, che la limitazione delle conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel caso in cui si verifichi un incidente rilevante, possa ottenersi solo attraverso la fattiva opera di tutte le parti coinvolte nel processo, che porta anche alla predisposizione dei piani di emergenza esterni ed alla loro sperimentazione e revisione.

In tal senso, si confida nel contributo delle strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Pecoraro)